

Avv. Margherita Occhipinti
Via V.E.Orlando n. 5
97100 Ragusa
tel/fax: 0932.245602
pec: margherita.occhipinti@avvragusa.legalmail.it

Tribunale di Ragusa – Sez. lavoro

Ricorso ex art. 409 e segg. c.p.c.

di: Di Bennardo Consolata, nata a Butera (CL) l'11.08.1960 e residente in Ragusa nella Via Archimede n.80, C.F.:DBNCSL60P51B302L, elettivamente domiciliata in Ragusa presso e nello studio dell'Avv. Margherita Occhipinti, C.F.: CCHMGH70H68H163H, PEC: margherita.occhipinti@avvragusa.legalmail.it, fax 0932/ 245602, che la rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto,

contro: Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, C.F.: 80185250588;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore, C.F.:80018500829;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa, in persona del Dirigente pro tempore, C.F.:80018500829;

e nei confronti: di tutti i docenti inseriti nella graduatoria per la mobilità territoriale a.s. 2016/2017, Scuola Primaria, posto comune, aventi punteggio pari o inferiore a 51 punti (punteggio base) ed ulteriori 6 punti per l'ambito di ricongiungimento, con e senza precedenza risultati assegnatari di sede definitiva per il triennio 2016/2019 negli ambiti territoriali SICILIA AMBITO 0023", "SICILIA AMBITO0024", "SICILIA AMBITO0025", SICILIA AMBITO0026, "SICILIA AMBITO0005, "SICILIA AMBITO0008", "SICILIA AMBITO0009", nella seconda fase – punti b) e c) dell'art. 6 CCNI relativo al piano di mobilità 2016/2017.

Si premette in

Fatto

La ricorrente, vincitrice, nell'anno 1993, nell'anno 1997 e nell'anno 1999, del concorso pubblico ordinario per titoli ed esami abilitante per l'insegnamento nella scuola primaria ed inserita nella GAE della Provincia di Ragusa, ultimo aggiornamento triennio 2015/ 2017, con servizio precario prestato per diversi anni, è stata assunta, come insegnante di scuola primaria, per posto comune, nell'anno scolastico 2015/2016 nella fase c) del piano straordinario assunzioni, di cui all'art. 1, comma 98, della l.n.107/2015, giusta contratto del 27.11.2015 e con decorrenza giuridica dal 01.09.2015. La stessa ha svolto l'anno di prova presso l'Istituto Paolo Vetri di Ragusa (doc. n.,3,4, 5 e 6).

A seguito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale previsto dall' l'art. 1, comma 108, della l.n107/2015 e sulla scorta del CCNI dell'08.04.2016 e dell'O.M. di pari data n.241, di attuazione di detto piano, la ricorrente, essendo stata assunta nell'anno scolastico 2015/2016, ai sensi della l.n.107/2015 nella fase c), proveniente da GAE, partecipava alla fase C) della predetta procedura di mobilità territoriale, concorrendo ai trasferimenti territoriali in



Avv. Margherita Occhipinti
Via V.E.Orlando n. 5
97100 Ragusa
tel/fax: 0932.245602
pec: margherita.occhipinti@avvragusa.legalmail.it

ambito nazionale, con apposita domanda presentata all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE del sito MIUR (doc. n.7)

In detta domanda, la ricorrente indicava, nella parte relativa a "Preferenze territoriali", tra le cento possibili indicazioni, in ordine di preferenza, come prima preferenza l'ambito ricompreso nella provincia di residenza " SICILIA AMBITO 0023", come seconda "SICILIA AMBITO0024", come terza "SICILIA AMBITO0025" come quarta "SICILIA AMBITO0026, come quinta "SICILIA AMBITO0005, come sesta "SICILIA AMBITO0008", come settima "SICILIA AMBITO0009" e così via fino alla centesima ed ultima indicazione.

Nella parte relativa a "Precedenza", invece, la stessa, essendo stata riconosciuta portatore di handicap (comma 1, art. 3), con invalidità 100%, allegando la prescritta certificazione (certificato attestante lo stato di disabilità 104 e certificato attestante lo stato di disabilità-invalidità), indicava la provincia di Ragusa quale provincia per la quale usufruiva della precedenza prevista dall'art. 21 l. n.104/1992.

La domanda così presentata veniva convalidata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa che le attribuiva un punteggio base di 51 punti e un punteggio aggiuntivo di 6 punti per il Comune di ricongiungimento, confermandole la precedenza prevista dall'art. 21 l.1992/n.104 e gli ambiti territoriali secondo l'ordine di preferenza espresso (doc. n.8).

Al termine della predetta procedura di mobilità, la ricorrente, ad onta della precedenza riconosciuta e della preferenza espressa, veniva trasferita all'ambito "Lombardia 0015", dalla stessa indicato in domanda alla 15° posizione, e quindi assegnata all'Istituto Falcone-Borsellino di Lecco 1 (doc. n.9).

Nel contempo dall'Elenco dei Trasferimenti e Passaggi del personale docente della scuola primaria, posto comune, a.s. 2016/2017 pubblicato dall'Ufficio scolastico della Provincia di Ragusa in data 29.07.2016 (doc. n.10), apprendeva che all'ambito "Sicilia 0023" e all'ambito "Sicilia 0024", corrispondenti alla Provincia indicata ai fini del riconosciuto diritto di precedenza, e al primo e secondo ambito di preferenza indicati in domanda, erano stati assegnati solo docenti che avevano partecipato alla fase b) del piano di mobilità, eppertanto, oltre che docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, docenti assunti nelle fasi b) e c) del piano assunzioni 2015/2016 dalle Graduatorie di merito 2012, quest'ultimi tutti con punteggio inferiore al proprio e senza diritto di precedenza, eccetto uno, ed in particolare: Bocchieri Irene 03.09.1973 punti 32, Baglieri Loredana 18.11.1979 punti 23, Belluardo Ausilia 13.05.1974 punti 30, Bonomo Monica 23.03.1976 punti 12, Brullo Paola 07.10.1980 punti 23, Branchetti Fabrizia 08.04.1984 punti 23, Battaglia Giovanna 20.11.1966 punti 24, Occhipinti Giovanna 19.04.1975 punti 41, Occhipinti Gabriella 30.04.1976 punti 28, Cicero Annalisa 27.02.1979 punti 18, Caldarella Adriana 06.01.1977 punti 23, Ciarcià Giulia 01.08.1974 punti 21, Criscione



Avv. Margherita Occhipinti
Via V.E.Orlando n. 5
97100 Ragusa
tel/fax: 0932.245602
pec: margherita.occhipinti@avvragusa.legalmail.it

Giuseppina 01.03.1972 punti 18, Denaro Dorena 17.06.1983 punti 23, Falco Grazia 01.11.1977 punti 27, Finistrella Concetta Stefania 08.02.1977 punti 30, Fiore Maria 02.12.1969 punti 21, Ferraro Daniela 06.08.1976 punti 29, Frasca Elisabetta 10.08.1980 punti 24, Gulino Serena 07.08.1980 punti 27, Agrò Carla 06.12.1975 punti 18, Garofalo Giovanna 24.03.1962 punti 12; Guarnacci Donatella 02.06.1974 punti 12; Guastella Valentina 07.11.1980 punti 12 con precedenza ex CCNI; ; Gozzo Annamaria 08.12.1973 punti 30; Alcaras Ivana 24.07.1968 punti 21; Licitra Cathia 29.04.1972 punti 59; La Rocca Silvia 07.12.1980 punti 21; Modica Francesca 20.05.1978 punti 21; Meo Marisa 17.05.1975 punti 18;

Magro Elisa 13.12.1973; Mana Maria Teresa 29.10.1989 punti 21; Marzà Eleonora 27.10.1980 punti 15; Matarazzo Giusi 27.01.1979 punti 26; Nicolosi Giuseppa 05.02.1964 punti 18; Nicolosi Silvia 28.08.1982 punti 17; Nicolosi Eva 20.03.1977 punti 27; Pluchinotta Katia 09.12.1970 punti 26; Paternò Marcella 30.03.1974 punti 24; Petrolo Maristella 04.10.1982 punti 22; Pizzimento Elisabetta 12.02.1976 punti 22; Armenia Marilena 13.09.1983 punti 32; Ruscica Francesca 03.02.1977 punti 37; Scrivano Eliana 22.09.1974 punti 39; Scarso Silvia 29.09.1982 punti 25; Scivoletto Margherita 14.02.1970 punti 46; Sammito Rosaria 20.06.1976 punti 24; Spadaro Giuliana 09.01.1980 punti 18; Assenza Sarina 28.04.1974 punti 24; Stivala Daniela 17.09.1982; punti 27; Suizzo Antonella 13.12.1983 punti 27; Tomasello Concetta 19.06.1971 punti 21; Avola Antonella 16.01.1980 punti 29; Vernuccio Giovanna 07.11.1968 punti 34; Azzara Alessandra 13.02.1973 punti 44.

La medesima situazione riscontrava negli Elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente della scuola primaria, posto comune, relativi agli altri ambiti della Regione Sicilia, dalla stessa indicati in domanda (doc. n.11,12,13).

Al fine di limitare il pregiudizio derivato dalla disposta assegnazione all'ambito Lombardia, sede di Lecco, l'odierna ricorrente chiedeva, per l'a.s. in corso, l'assegnazione provvisoria all'ambito territoriale di residenza, assegnazione che otteneva presso I.C. Berlinguer di Ragusa, presso cui, oggi, presta servizio a decorrere dal 01.09.2016 (doc. n.14 e n.15).

La stessa ha comunque interesse ad impugnare il provvedimento di assegnazione definitiva all'ambito territoriale Lombardia 0015 ed ogni altro atto a detta assegnazione presupposto, connesso e consequenziale perché lesivi del di lei diritto ad essere trasferita per il triennio 2016/2019 all'ambito territoriale Sicilia 0023 o in un altro ambito prossimo, secondo il diritto di precedenza ed il punteggio riconosciuti e l'ordine di preferenza espresso.

Di detta assegnazione chiede, in conseguenza, dichiararsi l'illegittimità e disporsi l'annullamento per i seguenti motivi di

Diritto

1. Illegittimità per violazione del *dictum* giurisdizionale e per carenza di potere.



Avv. Margherita Occhipinti
Via V.E.Orlando n. 5
97100 Ragusa
tel/fax: 0932.245602
pec: margherita.occhipinti@avvragusa.legalmail.it

In via preliminare va rilevato che il TAR Lazio Roma Sez. III bis, chiamato a pronunciarsi sul ricorso n.6565/2016 R.G., proposto da docenti immessi in ruolo nella fase c) del piano assunzioni 2015/2016, per l'annullamento dell'O.M. dell'08.04.2016 n.241, di attuazione del CCNI di pari data, con ordinanza cautelare del 01.07.2016 (doc. n.16), ha sospeso detta O.M. anche nella parte in cui consente agli idonei del concorso 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando tale possibilità ai ricorrenti (provenienti da GAE).

Il MIUR, preso atto di detta sospensione, non avrebbe potuto procedere alla definizione dei procedimenti di mobilità, così come invece ha fatto, e ciò non solo nei confronti dei docenti che avevano adito il giudice amministrativo ma anche nei confronti di tutti i partecipanti alla medesima procedura, stante l'efficacia *erga omnes* delle pronunce giurisdizionali aventi ad oggetto atti di natura regolamentare e/o comunque di portata generale, quale è l'impugnata O.M. n.241/2016, siano esse di natura definitiva o cautelare, in entrambi i casi l'effetto di dette pronunce essendo quello di privare di efficacia *ex tunc* gli atti impugnati (tra le tante Cons. St. Sez. IV 18.11.2013 n. 5459; TAR Campania Napoli 09.07.2007 n.6586; Cass. Civ.13.03.1998 n.2734).

Ne consegue che gli intervenuti provvedimenti di mobilità, compreso quello che ha riguardato l'odierna ricorrente, si sono adottati in violazione del *dictum* giurisdizionale ed in mancanza dell'atto presupposto, poiché sospeso, eppertanto, in carenza di potere.

2. Illegittimità per violazione dell'art. 1, comma 108, l.2015/n.107 e degli artt. 3, 97 e 38, comma secondo, Cost., art. 28 d.p.r. 1994/n.487, art. 21 l.1992/n.104.

Fermo quanto sopra, l'impugnata assegnazione è comunque illegittima perché è la conseguenza di una procedura di mobilità gravemente discriminatoria per chi, come la ricorrente, è stata assunta nell'ambito del piano straordinario assunzioni di cui alla l.n.107/2015/ provenendo dalle GAE.

Detta assegnazione, infatti, è avvenuta in applicazione del CCNI sulla mobilità dell'08.04.2016 e della relativa O.M. di attuazione, di pari data n. 241 (doc. n.1 e 2), che nell'individuare distinte e progressive fasi per il trasferimento del personale docente, ha finito per introdurre una illegittima disparità di trattamento nell'ambito dei docenti assunti nelle fasi b) e c) di cui al comma 98 dell'art. 1 l.n.107/2015/, ovvero tra quelli provenienti dalle GM 2012 e quelli provenienti dalle GAE, non conforme a quanto previsto dall'art. 1, comma 108, l.2015/n.107 ed in ogni caso in contrasto con il principio di uguaglianza e di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost. e con i principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art.97 Cost. e della tutela dei lavoratori in condizioni di invalidità di cui all'art. 38, comma secondo, Cost.



Avv. Margherita Occhipinti
Via V.E.Orlando n. 5
97100 Ragusa
tel/fax: 0932.245602
pec: margherita.occhipinti@avvragusa.legalmail.it

Ed infatti a proposito di detti docenti, il CCNI, per come attuato dall'O.M. 241/2016, stabilisce, **all'art. 2, comma terzo**, che i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase b) dei trasferimenti prevista dal successivo art. 6, con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria, mentre i docenti assunti da GAE partecipano alla fase c), prevista dall'art. 6, per tutti gli ambiti nazionali, ed al successivo **art. 6** che nella fase b) gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi b) e c) del piano assunzioni 2015/2016 provenienti dalle GM del 2012 indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia, mentre nella fase c), gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi b) e c) del piano assunzioni 2015/2016 provenienti da GAE parteciperanno a mobilità territoriale, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti, inclusi quelli degli assunti nelle fasi b) e c) del sopradetto piano assunzioni provenienti da GAE dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

Dall'esame di dette norme risulta evidente il trattamento di favore riservato agli assunti dalle GM 2012, a scapito di quelli assunti da GAE, laddove si riconosce solo ai primi la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata, negandola ai secondi, obbligati, piuttosto, a partecipare alla mobilità solo dopo le operazioni di mobilità dei primi e su tutti i cento ambiti/province del territorio nazionale, pena l'azzeramento del punteggio ed il trasferimento d'ufficio.

a) Siffatta disparità di trattamento non trova fondamento in alcuna norma e meno che mai nell'art. 1, comma 108, l.2015/n.107, che a proposito della mobilità dei docenti assunti nel piano straordinario 2015/2016, dopo avere previsto per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 la mobilità in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, d.lgs n.297/1994, e succ. modif., si limita solo a stabilire, per i docenti provenienti da GAE, che *"... Successivamente i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale"*, nulla prevedendo per i docenti provenienti dalle GM 2012.

Ma da tale silenzio sulle modalità di trasferimento di quest'ultimi docenti non può trarre giustificazione il diverso trattamento loro accordato dalla normativa contrattuale, considerato che il comma 73 del medesimo articolo l. l. 104/2015, ai fini della mobilità, accomuna tutti i docenti interessati dal piano assunzioni 2015/2016, (sia da GM 2012 che da GAE) prevedendo per tutti l'assegnazione agli ambiti territoriali, mentre una differenziazione tra dette categorie, quando si è voluta, si è espressamente dettata come nella fase delle assunzioni, con il comma 100 di detto articolo.



Avv. Margherita Occhipinti
Via V.E.Orlando n. 5
97100 Ragusa
tel/fax: 0932.245602
pec: margherita.occhipinti@avvragusa.legalmail.it

b) Ed è una disparità che non si giustifica in alcun modo, considerato che investe docenti che una volta entrati di ruolo con il medesimo piano di assunzioni 2015/2016 godono del medesimo trattamento normativo e retributivo e versano pertanto nel medesimo *status* giuridico, che ne impone il medesimo trattamento anche ai fini del trasferimento.

Illegittima è, in conseguenza, la procedura di mobilità che consente solo ai docenti provenienti dalle GM 2012 e non anche a quelli provenienti da GAE di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata perché, nello stabilire diverse modalità di trasferimento per docenti di pari condizione giuridica, viola il principio generale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. correlato con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che ne impongono invece un pari trattamento.

c) L'illegittimità della procedura di mobilità così prevista risulta, poi, ancor più grave se si considera il profilo dei docenti assunti dalle GM.2012, in gran parte neo laureati, di giovane età, senza alcuna esperienza di insegnamento e perciò con punteggio inferiore rispetto a quello dei docenti reclutati da GAE, così che la possibilità loro accordata di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata, con preventivo accantonamento numerico dei relativi posti, si risolve in una precedenza in loro favore, su detti posti, fondata esclusivamente sul superamento del concorso del 2012 ed in deroga ai criteri generali delle priorità di legge e del merito, che presiedono allo svolgimento di ogni procedura concorsuale, quale è anche quella di mobilità, eppertanto dei principi costituzionalmente garantiti del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all' art. 97 Cost., e della tutela dei lavoratori in condizioni di invalidità, di cui all'art. 38, comma secondo, Cost., che detti criteri generali valgono a garantire.

Ed infatti sui posti accantonati in loro favore, i docenti assunti dalle GM 2012 non concorrono a pari condizioni con quelli assunti da GAE, secondo il diritto di precedenza ed il punteggio di ognuno, ma sono agli stessi preferiti, in ragione esclusivamente del superamento del concorso del 2012 e a prescindere dalle precedenze e dal punteggio posseduti.

L'illegittimità della adottata procedura di mobilità e delle norme contrattuali e ministeriali che l'hanno così disciplinata risulta di immediata percezione se si guarda a quanto accaduto all'odierna ricorrente.

La stessa, infatti, vincitrice di ben tre concorsi abilitanti, con svariati anni di insegnamento, con un punteggio di 57 (51 + 6) e un diritto di precedenza ex art. 21 l. 1992/n.107, nell'Elenco dei trasferimenti del personale docente della scuola primaria, posto comune, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa (seconda fase punti B,C,D, dell' art. 6 del CCNI), per gli ambiti Sicilia 0023 e Sicilia 0024 indicati dalla medesima rispettivamente come ambiti corrispondenti alla Provincia di residenza, ai fini del riconosciuto diritto di precedenza, e come primo e secondo ambito di preferenza, è stata scavalcata da docenti provenienti dalla GM 2012,



Avv. Margherita Occhipinti
Via V.E.Orlando n. 5
97100 Ragusa
tel/fax: 0932.245602
pec: margherita.occhipinti@avvragusa.legalmail.it

che sono tutti con punteggio inferiore al suo e senza diritto di precedenza, eccetto uno, in palese violazione del di lei diritto, quale docente con disabilità personale, ad avere la precedenza in sede di trasferimento, ex art. 21 l. 1992/n.104 e, quale docente con punteggio maggiore, ad essere preferita nella scelta della sede di trasferimento, ex art. 28 d.p.r. 1994/n.487, diritti di fatto elusi dalla immotivata precedenza accordata ai docenti assunti dalle G.M 2012, che risulta, pertanto, lesiva anche dei principi costituzionali sopradetti di tutela dei lavoratori in stato di invalidità e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Il trasferimento dell'odierna ricorrente all'ambito Lombardia essendo avvenuto nell'ambito di una procedura illegittima, perché non conforme all'art. 1, legge n.107/2015 e contrastante con principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, è esso stesso illegittimo e va annullato, previa disapplicazione e/o dichiarazione di inefficacia dell'O.M. 2016/n.241 di attuazione del CCNI dell'08.04.2016, che detta procedura così disciplina.

d) Qualora poi il lamentato diverso e più favorevole trattamento riservato dal CCNI dell'08.04.2016 e dall'O.M. di pari data n.241 ai docenti assunti dalle G.M. 2012 rispetto a quelli assunti da GAE dovesse ritenersi pienamente conforme a quanto previsto dall'art. 1, comma 108, l.2015/n.107, di quest'ultima norma va sollevata l'illegittimità costituzionale, laddove in violazione del principio di uguaglianza nella sua massima estensione, di cui all'art. 3 Cost. e dei principi di imparzialità ed buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e di tutela dei lavoratori in stato di disabilità di cui all'art. 38, comma secondo, Cost., detto trattamento legittimo, consentendo solo agli assunti dalle G.M. e non anche a quelli assunti dalle GAE di scegliere la sede di trasferimento nell'ambito della provincia di prima assegnazione e di sceglierla in via preventiva, previo accantonamento numerico dei relativi posti, rispetto ai secondi, a prescindere dal punteggio e dalle precedenze di legge di quest'ultimi.

3. Illegittimità per violazione dell'art. 1, comma 108, l.2015/n.107, sotto altro profilo.

Dall'Elenco trasferimenti dell'Ufficio Scolastico della Provincia di Ragusa come dagli Elenchi trasferimenti relativi agli altri ambiti territoriali della Regione Sicilia, prescelti dalla ricorrente in domanda, risulta che l'assegnazione di gran parte dei posti disponibili in detti ambiti è stato assegnato a docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e che detta assegnazione è avvenuta su scuola e non su ambito, in applicazione del CCNI 08.04.2016 che, all'art. 6, in relazione alla mobilità di detti docenti ha previsto che gli stessi, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, possono proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra detti ambiti e che se posizionati in graduatoria in modo tale da ottenere il primo ambito richiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito.



Avv. Margherita Occhipinti
Via V.E.Orlando n. 5
97100 Ragusa
tel/fax: 0932.245602
pec: margherita.occhipinti@avvragusa.legalmail.it

Senonchè anche tale disposizione contrattuale è illegittima perché, nel consentire a detti docenti una mobilità in titolarità su scuola e non solo su ambito, si pone ancora una volta in contrasto con quanto espressamente previsto dalla prima parte del comma 108 dell'art. 1 l. 107/2015, che detta mobilità prevede solo su ambito.

Ed infatti detto comma recita testualmente: “ *Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).*”, senza riferimento alcuno alla mobilità su scuola, in conformità, peraltro, al comma 73 dello stesso art. 1 l.104/2015 che la mobilità ordinaria (provinciale) prevede solo per gli assunti nella fase 0 ed A del piano assunzioni 2015/2016.

La procedura di mobilità disciplinata dal CCNI 08.04.2016 e dalla relativa O.M. di attuazione n. 241/2016 va pertanto disapplicata e/o dichiarata inefficace anche per avere previsto, in violazione dell'art. 1, comma 108 l. 107/2015, che la mobilità dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 avvenisse su scuola e non solo su ambito.

In conseguenza è illegittimo e va annullato, anche sotto tale profilo, il provvedimento di trasferimento dell'odierna ricorrente che di detta procedura è conseguenza ed effetto.

Per quanto esposto

piaccia

al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa disapplicazione del CCNI dell'08.04.2016 e dell'O.M. di pari data n.241, perché illegittimi per i motivi di cui in narrativa, dire, ritenere e dichiarare il diritto di Di Bennardo Consolata ad essere assegnata in via definitiva per il triennio 2016/2019 all'ambito territoriale Sicilia 0023 o in un altro ambito prossimo secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda, in ragione del diritto di precedenza di spettanza e del punteggio di titolarità. In conseguenza annullare il provvedimento di assegnazione della medesima all'ambito Lombardia 0015 ed ogni altro atto ad esso presupposto e connesso e conseguenziale. Ordinare all'amministrazioni convenute di adottare ogni conseguenziale provvedimento di rispettiva competenza atto ad assegnare la ricorrente in via definitiva per il triennio 2016/2019 all'ambito Sicilia 0023 o in un altro ambito prossimo secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda ed in ragione del diritto di precedenza e del punteggio di titolarità. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. In via istruttoria si deposita in copia:



Avv. Margherita Occhipinti
Via V.E.Orlando n. 5
97100 Ragusa
tel/fax: 0932.245602
pec: margherita.occhipinti@avvragusa.legalmail.it

- 1.CCNI 08.04.2016;
- 2.Ordinanza Ministeriale n.241/2016;
- 3.domanda di partecipazione al piano assunzioni straordinario l.2015/n.107, fasi b) e c);
- 4.proposta di assunzione ai sensi della l.20157n.107 art. 1, comma 98 lett.c);
5. perfezionamento della proposta di assunzione;
6. accettazione contratto di lavoro;
- 7..domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale;
- 8.convalida domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale;
- 9.Comunicazione di assegnazione ambito territoriale Lombardia 0015;
10. Elenco dei trasferimenti del personale docente scuola primaria a.s. 2016/2017 dell'Ufficio Scolastico della provincia di Ragusa;
11. Elenco dei trasferimenti del personale docente scuola primaria a.s. 2016/2017 dell'Ufficio Scolastico della provincia di Catania;
12. Elenco dei trasferimenti del personale docente scuola primaria a.s. 2016/2017 dell'Ufficio Scolastico della provincia di Siracusa;
13. Elenco dei trasferimenti del personale docente scuola primaria a.s. 2016/2017 dell'Ufficio Scolastico della provincia di Caltanissetta;
14. Domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s.2016/2017;
15. Elenco delle assegnazioni provvisorie interprovinciali a.s. 2016/2017 docenti scuola primaria posto comune.
16. Ordinanza del Tar Lazio Sez. III bis del 01.07.2016.

Ai sensi dell'art.9, Lg. 31.12.1999, n.488 e successive modifiche, si dichiara la presente controversia, in materia di pubblico impiego, di valore indeterminabile e si versa pertanto un contributo unificato di € 259,00.

Ragusa lì 09.12.2016

Avv. Margherita Occhipinti

